

Allegato A

Disposizioni applicative delle Linee Guida
per l'attuazione della legge regionale n. 16 del 22 ottobre 2019
"Istituzione della Leva Civica Lombarda Volontaria – Abrogazione l.r. 2/2006 e l.r. 33/2014"

Sommario

A.	PREMESSA.....	3
B.	ALBO DEGLI ENTI.....	3
C.	PROGETTI E LORO CARATTERISTICHE.....	5
D.	CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ FORMALE DEI PROGETTI	7
E.	CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI	8
F.	REQUISITI DEI VOLONTARI/E	9
G.	CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE, ACCESSO E SVOLGIMENTO.....	9
H.	ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E STRUMENTI DI VALORIZZAZIONE DELLA LEVA CIVICA LOMBARDA VOLONTARIA.....	16
I.	DISPOSIZIONI RELATIVE AI PROGETTI FINANZIATI DALLA REGIONE	17
J.	ATTIVITÀ DI CONTROLLO.....	17
K.	ALLEGATI.....	18

A. PREMESSA

In coerenza con le Linee Guida per l'attuazione della legge regionale n. 16 del 22 ottobre 2019 "Istituzione della Leva Civica Lombarda Volontaria – Abrogazione l.r. 2/2006 e l.r. 33/2014" (di seguito l.r. n.16/2019), approvate con dgr n. 3164/2020, il presente documento integra la disciplina relativa ai seguenti aspetti:

- l'Albo degli Enti di Leva civica lombarda volontaria (art. 6 l.r. n.16/2019);
- le caratteristiche dei progetti autofinanziati dagli Enti di Leva civica ai sensi dell'art. 14 comma 1 della l.r. n.16/2019.

Ai sensi del comma 2 dell'art.14 della l.r. n.16/2019, le disposizioni che regolano le condizioni di accesso, la gestione ed erogazione dei contributi regionali sono contenute negli avvisi pubblici adottati da Regione Lombardia.

B. ALBO DEGLI ENTI

All'Albo possono fare domanda d'iscrizione i soggetti pubblici e privati in possesso dei requisiti indicati al paragrafo 3 delle Linee Guida.

La domanda viene presentata attraverso l'applicativo informatico di Regione Lombardia.

Gli Enti possono iscriversi all'Albo alternativamente come **Enti primari o secondari**.

Si intendono per:

- enti primari: gli Enti titolati a presentare direttamente a Regione Lombardia progetti di Leva civica lombarda volontaria;
- enti secondari: gli Enti, in possesso dei medesimi requisiti previsti per gli Enti primari indicati al paragrafo 3 delle Linee Guida, iscritti all'Albo per il tramite di Enti primari a cui aderiscono tramite specifici accordi. Tali Enti possono accedere alla leva civica esclusivamente per il tramite degli Enti primari che li rappresentano in quanto non hanno facoltà di presentare autonomamente proposte progettuali.

Gli Enti primari devono obbligatoriamente presentare attraverso il sistema informatico di Regione Lombardia la seguente documentazione:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto aggiornato (per i soli enti privati - ETS¹ o altro soggetto associativo privato senza scopo di lucro);
- copia della delibera dell'organo di governo dell'Ente dalla quale risulti esplicitamente la volontà di iscriversi all'Albo della Leva civica lombarda volontaria (per i soli Enti pubblici);
- provvedimento con il quale è stata riconosciuta dallo Stato, agli effetti civili, la personalità giuridica dell'ente richiedente (per i soli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con cui lo Stato ha stipulato patti, intese o accordi);
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 del legale rappresentante attestante che i fini istituzionali dell'ente richiedente corrispondano alle finalità indicate dall'art. 1 – comma 2- della l.r. n. 16 del 22/10/2019;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 del legale rappresentante attestante in modo puntuale la corrispondenza

¹ Enti del Terzo settore ai sensi del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017)

delle attività svolte negli ultimi tre anni rispetto ai settori previsti dall'art. 2 della l.r. n. 16 del 22/10/2019;

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, (cfr. **Allegato 01**) al presente provvedimento, del legale rappresentante attestante il titolo giuridico in base al quale l'Ente dispone di ciascuna sede di attuazione, nonché la relativa conformità delle sedi rispetto alla normativa sulla sicurezza;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 del legale rappresentante dove dichiara che tutte le informazioni ed i dati contenuti nell'istanza di iscrizione corrispondono al vero.

Gli Enti secondari devono produrre la seguente documentazione che verrà presentata attraverso il sistema informatico di Regione Lombardia dall'Ente primario:

- specifici accordi da cui risulta la volontà dell'Ente secondario di aderire all'Albo per il tramite dell'Ente primario;
- copia dell'atto costitutivo e dello statuto aggiornato (per i soli enti privati - ETS² o altro soggetto associativo privato senza scopo di lucro)
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 (cfr. **Allegato 01**) rilasciata dal legale rappresentante dell'Ente secondario attestante il titolo giuridico in base al quale l'Ente dispone di ciascuna sede di attuazione, nonché la relativa conformità delle sedi rispetto alla normativa sulla sicurezza.

Qualora successivamente all'iscrizione all'Albo intervengano variazioni che interessano i dati di profilazione (denominazione, natura giuridica, codice fiscale, sede legale, rappresentante legale) dell'Ente primario le stesse devono essere inserite attraverso apposita istanza di variazione, attraverso il sistema informatico di Regione Lombardia. In tal senso devono essere caricati a sistema: la deliberazione dell'organo esecutivo dell'Ente, il nuovo Statuto, la richiesta di attribuzione del nuovo codice fiscale – mod. AA5/6 Agenzia delle entrate. I dati di attribuzione del Codice fiscale devono essere aggiornati alle ultime modifiche intervenute rispetto a sede legale, Rappresentante legale e denominazione ente.

Qualora gli Enti primari abbiano necessità di iscrivere nuovi enti secondari e/o nuove sedi di attuazione, o modificare i dati di enti e/o sedi di attuazione già iscritte o di cancellare enti e/o sedi precedentemente iscritti, devono procedere attraverso il sistema informatico di Regione Lombardia con la presentazione di apposita istanza di variazione.

Si specifica infine che relativamente a quanto definito nelle Linee guida al punto 3:

- la "capacità organizzativa adeguata" (requisito c) consiste nella capacità di accogliere i volontari/e in sedi idonee in base ai settori d'intervento scelti (risorse tecniche e strumentali), di dotarli degli eventuali dispositivi di protezione individuale necessari e accompagnare gli stessi con personale appositamente dedicato;
- il requisito di "assenza di scopo di lucro" è proprio degli Enti pubblici e degli enti privati iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)³ ai sensi del D.Lgs.

² Enti del Terzo settore ai sensi del Codice del Terzo settore D.Lgs. 117/2017

³ L'assenza dello scopo di lucro è propria anche degli enti iscritti alla anagrafe delle ONLUS di cui all'art. 11 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 per i quali trova applicazione il dettato dell'art. 101 comma 3 del Codice che statuisce che il requisito dell'iscrizione al RUNTS si intende soddisfatto dall'iscrizione ad uno dei registri previsti dalla normativa di settore, in combinato disposto con l'art. 102 comma 2 lett.a) che abroga la disciplina delle ONLUS di cui al D. Lgs 460/1997 a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea sulle disposizioni fiscali del Codice sottoposte al predetto

117/2017; mentre per gli altri soggetti associativi privati l'assenza di scopo di lucro è elemento presente nello scopo come risultante nello statuto registrato all'Agenzia delle Entrate;

- la "corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità di cui all'art. 1, comma 2 della l.r. 16/2019" (requisito d) è caratteristica desunta dallo statuto dell'Ente congiuntamente al requisito dei tre anni di "attività continuativa" (requisito e) nei settori previsti dalla l.r. 16/2020.

Regione Lombardia, entro 60 giorni successivi alla presentazione dell'istanza da parte dell'Ente primario, verificato il soddisfacimento dei requisiti previsti dalla normativa vigente, procede all'iscrizione dell'Ente di Leva civica volontaria lombarda (di seguito Ente di Leva civica) all'Albo con effetto dal momento dell'adozione dell'apposito decreto. Laddove si rendessero necessarie integrazioni istruttorie, il termine dei 60 giorni è sospeso per un massimo di 10 giorni solari consecutivi.

Le istanze di variazione dell'iscrizione all'Albo devono essere presentate dall'Ente primario e verranno approvate entro 60 giorni dalla presentazione verificata la corrispondenza della documentazione alla normativa vigente. Qualora si rendessero necessarie integrazioni istruttorie, il termine di 60 giorni è sospeso per un massimo di 10 giorni solari consecutivi.

Gli Enti primari, iscritti all'Albo da oltre un anno solare, sono tenuti ad assolvere annualmente sul sistema informatico di Regione Lombardia gli adempimenti richiesti dalla procedura denominata "Mantenimento dei requisiti" pena la cancellazione dall'Albo.

Regione Lombardia aprirà periodicamente, dandone comunicazione ai destinatari tramite indirizzo PEC comunicato in fase di iscrizione, la fase di mantenimento dei requisiti che avrà durata complessiva di 60 giorni.

Scaduto il termine gli Enti che non avranno provveduto a confermare i requisiti, previa istanza di sollecito ad adempiere inviata tramite PEC, saranno cancellati d'ufficio dall'Albo.

L'elenco degli Enti primari e degli Enti secondari iscritti all'Albo viene pubblicato, periodicamente sul sito Web "dati.lombardia.it" – Open Data Regione Lombardia a cura della Direzione Generale competente.

C. PROGETTI E LORO CARATTERISTICHE

I progetti di Leva civica lombarda volontaria hanno ad oggetto la promozione di percorsi finalizzati a:

- creare opportunità di crescita umana e professionale delle giovani generazioni attraverso la partecipazione attiva alla vita delle comunità locali;
- promuovere il protagonismo e la cittadinanza attiva dei/delle giovani per contribuire al rafforzamento delle esperienze di welfare comunitario e della prossimità della rete dei servizi rivolti alla cittadinanza.

Le Linee Guida infatti definiscono i progetti di Leva Civica come *"insieme di attività, regolate da specifiche modalità, tempi e risorse, che riconosce i valori della solidarietà sociale e il dovere di concorrere al progresso materiale e spirituale della società"*.

regime autorizzatorio, nonché con l'art.34 comma 3 del D.M. 15 settembre 2020 n.106 che riconosce agli enti iscritti all'anagrafe delle ONLUS la facoltà di presentare la domanda di iscrizione al RUNTS fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello del rilascio della sopra menzionata autorizzazione.

I soggetti titolati a presentare i progetti sono quelli iscritti in qualità di Enti primari all'Albo regionale degli Enti di Leva civica lombarda volontaria di cui all'articolo 6 della l.r. n. 16 del 22/10/2019 ed in regola con l'assolvimento dell'obbligo del "mantenimento dei requisiti".

Gli Enti primari possono presentare progetti finalizzati ad offrire ai giovani esperienze di cittadinanza attiva nei settori previsti dall'art. 2 della l.r. n. 16/2019:

- a) servizi sociali e sociosanitari;
- b) protezione civile;
- c) patrimonio ambientale e riqualificazione urbana;
- d) patrimonio storico, artistico e culturale;
- e) educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale;
- f) promozione e organizzazione di attività sportive;
- g) agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità.

I progetti di Leva Civica possono essere presentati in forma singola o in partenariato tra più Enti primari iscritti all'Albo. In caso di partenariato, i soggetti individuano un Ente capofila unico interlocutore di Regione Lombardia.

Sono progetti di Leva civica lombarda volontaria solo quelli conformi a quanto previsto dalla l.r. 16/2019, dalle Linee Guida di cui alla d.g.r. n. 3164/2020 e dal presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 14 della l.r. n. 16/2019, la presentazione dei progetti di Leva Civica può avvenire secondo le seguenti modalità:

- in risposta ad un avviso pubblico per la concessione di un contributo da parte di Regione Lombardia;
- per iniziativa dell'Ente primario o del capofila, in caso di partenariato, per la realizzazione di un progetto autofinanziato attraverso l'accesso alla sezione dedicata del sistema informatico di Regione Lombardia alla misura "Leva Civica autofinanziata" per la compilazione dell'istanza. L'istruttoria da parte di Regione Lombardia si conclude entro 30 giorni dalla presentazione della stessa salvo eventuali integrazioni istruttorie che sospendono i termini del procedimento per 10 giorni solari consecutivi.

I progetti autofinanziati devono essere presentati esclusivamente attraverso l'utilizzo dell'apposita funzionalità presente nel sistema informatico di Regione Lombardia che prevede la compilazione a sistema:

- dell'istanza di presentazione;
- della scheda progetto (cfr. **Allegato 02**)

I suddetti documenti, una volta compilati, devono essere scaricati, firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'Ente primario e/o capofila in caso di partenariato, ricaricati nell'apposita sezione del sistema informatico di Regione Lombardia.

Alla scheda progetto devono essere allegati i CV (redatti sottoforma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 e contenenti il consenso al trattamento dei dati personali), di ciascun responsabile di attività di cui al punto 13 delle Linee guida, nonché dei formatori. Qualora il CV sia già in possesso di Regione Lombardia, l'Ente procede ad indicarlo nel progetto e non dovrà essere allegato.

Il progetto autofinanziato deve:

- avere una durata compresa tra 6 e 12 mesi;

- prevedere un monte ore medio settimanale di presenza di ciascun volontario/a pari di norma a 25 ore settimanali con durata non inferiore a 12 ore settimanali e non superiore a 40 ore settimanali, con almeno un giorno di riposo settimanale da definire, laddove possibile, all'interno del progetto. Per le attività soggette a turnazioni deve comunque essere garantito un giorno di riposo settimanale da stabilire in base ai turni settimanali;
- prevedere il monte ore per l'attività formativa sia obbligatoria che facoltativa;
- prevedere un monte ore annuo di attività non superiore a 1.145 ore per progetti della durata di 12 mesi e articolato in base alla specificità del progetto;
- rispettare le disposizioni relative al divieto di esaurimento del monte ore di attività prima del termine di conclusione dello stesso e di proroga dell'attività dei volontari/e oltre il periodo di durata del progetto;
- contenere l'indicazione del numero dei volontari/e da impiegare nel progetto;
- prevedere il rispetto del divieto di numero di volontari/e superiore al venti per cento del personale in organico del soggetto ospitante;
- contenere gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per infortunio, obbligatoria, ai sensi del co. 4 art. 7 della l.r. 16/2019, per ciascun volontario/a che copra l'intero percorso di leva civica.

È consentita, in via eccezionale, la presentazione di progetti autofinanziati di durata inferiore ai sei mesi (con una durata minima di almeno tre mesi) esclusivamente qualora siano supportati da idonee motivazioni riguardanti le attività proposte e/o le particolari situazioni in cui saranno attivati che saranno oggetto di approvazione da parte di Regione Lombardia.

È altresì consentita la presentazione di progetti autofinanziati con impegno settimanale inferiore alle 25 ore con orario giornaliero e indennità riparametrati in maniera proporzionale.

Come specificato al paragrafo 4 delle Linee Guida, la responsabilità della corretta attuazione del progetto è in capo all'Ente di Leva civica (nel caso di progetti presentati in forma singola) o agli Enti di Leva civica (nel caso di progetti presentati in partenariato) che hanno presentato il progetto, anche se questo si svolge presso sedi di altri Enti secondari secondo gli accordi approvati da Regione Lombardia in sede di iscrizione all'Albo.

L'Ente deve assicurare che le attività vengano seguite e verificate da un responsabile con funzioni di affiancamento del volontario/a nella sede in cui esso opera. Il responsabile deve essere in possesso di competenze adeguate e coerenti con il progetto e, ai fini di includere idoneamente il volontario/a, deve possedere una conoscenza dettagliata dell'Organizzazione in cui opera.

D. CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ FORMALE DEI PROGETTI

Non sono ammesse alla valutazione di merito le proposte progettuali:

- presentate da soggetti non iscritti all'Albo regionale degli Enti di Leva civica lombarda volontaria, di cui all'articolo 6 della l.r. 16/2019;
- aventi contenuti difforni dalle disposizioni delle Linee Guida (con particolare riferimento al paragrafo 5) e/o dal paragrafo C. del presente provvedimento.

E. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI

I progetti sono valutati secondo criteri che tengano conto dei seguenti elementi:

- caratteristiche del progetto in termini di obiettivi che si intendono perseguire, delle attività previste e del numero dei volontari/e impiegati;
- attività di formazione previste sia obbligatoria che facoltativa;
- benefici per i volontari/e;
- benefici per l'organizzazione e il territorio di riferimento
- organizzazione delle risorse tecniche, umane e strumentali;
- coerenza del progetto rispetto all'area di intervento e agli obiettivi perseguiti;
- modalità di monitoraggio.

Di seguito sono specificati i punteggi per i suddetti criteri:

Criteri di valutazione		Punt. teorico tot.	Punteggio da assegnare	
Obiettivi, attività previste, numero di volontari/e impiegati	Rispondenza degli obiettivi ai bisogni emergenti	10	0-5-10	Medio 5
	Coerenza delle attività previste con gli obiettivi individuati	11	0-5-11	Medio 5
	Adeguatezza dell'esperienza dei responsabili delle attività	11	0-5-11	Medio 5
	Coerenza tra le attività previste e il numero di volontari richiesto	6	0-3-6	Medio 3
Attività di formazione previste	Adeguatezza del percorso di formazione specifica rispetto al rapporto fra contenuti e numero di ore	10	0-5-10	Medio 5
	Coerenza del percorso di formazione specifica rispetto alle attività previste	6	0-3-6	Medio 3
	Coerenza tra percorso formativo (finalizzato all'acquisizione dell'attestato di competenza regionale ex l.r. 19/2007) e attività previste	6	0-3-6	Medio 3
Benefici per i volontari	Dettaglio della descrizione dei criteri previsti per la selezione dei volontari	6	0-3-6	Medio 3
Benefici per l'organizzazione, benefici per il territorio di riferimento	Entità delle ricadute delle attività sull'organizzazione in modo diretto o indiretto	6	0-3-6	Medio 3
	Entità delle ricadute delle attività sul territorio in modo diretto o indiretto	6	0-3-6	Medio 3
Coerenza del progetto rispetto al territorio di riferimento, agli obiettivi e alle attività previste	Congruità tra obiettivi, bisogni del territorio di riferimento e attività previste	10	0-5-10	Medio 5
Modalità di monitoraggio	Coerenza tra criteri di monitoraggio e settore di attuazione del progetto	6	0-3-6	Medio 3
	Frequenza delle verifiche in itinere	6	0-3-6	Medio 3

Nel caso di progetti finanziati da Regione Lombardia i singoli avvisi pubblici relativi (cfr. paragrafo C. del presente provvedimento) definiscono i punteggi per ciascuno dei criteri di valutazione. È inoltre facoltà di Regione individuare eventuali ulteriori criteri di dettaglio in coerenza con le finalità dell'Avviso.

F. REQUISITI DEI VOLONTARI/E

Sono ammessi alla Leva Civica i cittadini che, alla data di presentazione della domanda, rispettano i requisiti di cui al paragrafo 7 delle Linee Guida. Si ricorda che tali requisiti, ad eccezione dell'età, devono essere mantenuti per tutta la durata delle attività e che eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate dai volontari/e all'Ente, per la conseguente interruzione del rapporto.

Potranno partecipare ai percorsi i/le giovani di età compresa fra i 18 ed i 28 anni compiuti: il requisito anagrafico dovrà essere posseduto all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. Ne deriva che un/una giovane di età superiore ai 29 anni potrà continuare il percorso di leva civica a condizione che alla data di presentazione della domanda non avesse ancora compiuto i 29 anni di età.

In considerazione del fatto che un partecipante non può svolgere più di 12 mesi di leva civica la partecipazione alla selezione è preclusa ove il totale dei mesi già svolti e di quelli previsti per la partecipazione al nuovo percorso superino i 12 mesi.

La verifica del possesso dei requisiti previsti avviene all'inizio del percorso di selezione ed è a carico dell'Ente di Leva Civica che ne è responsabile ed è titolato ad effettuare opportune verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni rilasciate dai candidati. Ai fini della verifica del rispetto del divieto di superamento dei 12 mesi di attività di leva civica l'Ente di Leva Civica si avvale di specifica funzionalità messa a disposizione dal sistema informatico di Regione Lombardia come specificato nel seguente paragrafo.

G. CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE, ACCESSO E SVOLGIMENTO

Gli Enti di Leva Civica pubblicano sul proprio sito internet, nella pagina dedicata alla Leva Civica, il progetto approvato. La finestra temporale per la presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati ha una durata di almeno 20 giorni, al fine di assicurare idonea pubblicizzazione e la massima partecipazione dei potenziali destinatari.

Per promuovere l'opportunità di partecipazione alla Leva Civica, gli Enti sono tenuti ad effettuare la selezione dei volontari/e, con le modalità previste dall'art. 9 comma 2 della l.r.16/19, mediante procedure pubbliche improntate a principi di trasparenza, correttezza, imparzialità e adeguata pubblicizzazione anche avvalendosi di supporti informatici.

L'ente nomina apposita commissione di valutazione composta da membri che al momento dell'insediamento dichiarano, ai sensi del DPR n. 445/2000, di non essere legati da rapporti di parentela, affinità o comunque aventi anche solo potenziali conflitti di interesse con i/le giovani partecipanti alla selezione e di non incorrere in alcuna incompatibilità.

La selezione, rappresentando a tutti gli effetti una procedura comparativa, implica la necessità di definire preventivamente i criteri per la stessa che devono essere descritti nei progetti attenendosi, in ogni caso, ai principi generali di trasparenza e imparzialità.

I/le giovani, aventi i requisiti previsti dal paragrafo F, possono presentare le domande di partecipazione secondo le modalità rese pubbliche dagli Enti che mettono a disposizione degli interessati il modello allegato alle presenti Disposizioni attuative (cfr. **Allegato 03**) "Domanda di partecipazione alla Leva civica lombarda volontaria".

Alla domanda è allegato il curriculum vitae in formato europeo (redatto e sottoscritto ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000) e copia del documento d'identità, laddove non sottoscritto digitalmente.

I/le giovani interessati possono presentare contestualmente più domande ad Enti primari differenti; in caso di superamento della selezione presso più Enti è tuttavia possibile aderire ad un solo percorso di Leva civica.

All'atto dell'inserimento dei dati anagrafici del volontario nella fase che precede l'avvio del percorso, l'Ente procede alla verifica dell'eventuale titolarità in capo al candidato di un altro percorso attivo di Leva civica attraverso la specifica funzione del sistema informatico di Regione Lombardia mediante l'inserimento dei dati del destinatario.

La partecipazione alla selezione è preclusa a coloro che abbiano già svolto, alla data di presentazione della domanda, un numero di mesi di Leva civica lombarda volontaria tale da superare il limite complessivo dei 12 mesi, come previsto dal paragrafo 8 delle Linee guida generali per la gestione dei progetti di Leva Civica (d.g.r. n. 3164 del 26/05/2020), a tenore del quale "ogni volontario/a, nell'arco della propria vita, può partecipare a più progetti di Leva Civica per un periodo complessivo non superiore a dodici mesi".

In ogni caso il rispetto del limite complessivo deve essere assicurato in considerazione dei mesi già svolti e di quelli di durata del nuovo percorso, come descritto nel paragrafo F.

I/le giovani richiedenti possono essere titolari di rapporti di lavoro purché lo svolgimento degli stessi sia compatibile e non confligga con lo svolgimento delle attività dei progetti di Leva Civica in modo tale da comprometterne l'effettivo e pieno svolgimento. La valutazione di compatibilità spetta all'ente.

La Leva Civica inoltre non è compatibile con lo svolgimento in contemporanea alla stessa di esperienze di Servizio civile universale, pena l'interruzione del percorso eventualmente avviato.

Nei 12 mesi precedenti la presentazione della candidatura di adesione al percorso di leva civica i volontari/e non devono aver avuto alcun rapporto di lavoro subordinato, autonomo o in altra forma prevista dalla legge con il soggetto titolare del progetto, l'ente in partenariato e l'ente ospitante.

Ai/alle giovani, esclusi o non utilmente collocati in graduatoria, è consentita la presentazione di nuove domande di partecipazione ad altri progetti.

Nell'ambito della procedura di selezione dei/delle giovani, gli Enti devono:

- definire, pubblicizzare e avviare le procedure di selezione e raccogliere le candidature;
- acquisire la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti per l'accesso alla Leva civica;
- stilare la graduatoria di merito, una volta terminata la procedura di valutazione;
- pubblicare sul proprio sito internet, dandone la dovuta evidenza nella home page, la graduatoria approvata nonché le modalità di accesso agli atti;
- notificare agli interessati il risultato della selezione, indicando ai/alle giovani riconosciuti idonei la data di avvio del percorso;
- inserire i nomi dei volontari/e e relativi codici fiscali prima dell'avvio nel sistema informatico di Regione Lombardia, anche per la verifica del requisito del non superamento del limite dei dodici mesi complessivi previsti.

Qualora allo scadere del termine per la presentazione delle domande non risultino essere pervenute candidature, il termine per l'avvio del progetto autofinanziato è prorogato di ulteriori 60 giorni entro i quali l'Ente proponente dovrà riaprire le procedure per la presentazione delle candidature. Decorso tale ulteriore periodo il progetto perderà la sua efficacia e andrà ripresentato a Regione Lombardia.

Il rapporto tra l'Ente e il volontario/a è formalizzato da un contratto in forma scritta, secondo il modello (cfr. **Allegato 04**) e dalla polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi

e per infortunio, obbligatoria, ai sensi del co. 4 art. 7 della l.r. n. 16/2019, per ciascun volontario/a avviato al percorso di leva civica.

L'avvio dei volontari/e corrisponde alla stipula del contratto di Leva Civica ed alla effettiva presa di servizio. A tal fine il volontario/a è tenuto a presentarsi nell'ora e luogo indicato dall'ente attuatore per la stipula del contratto e il contestuale avvio del percorso individuale di Leva civica. La mancata presentazione, senza giustificata motivazione, equivale alla rinuncia al servizio e alla conseguente esclusione dalla partecipazione al percorso.

Una copia del contratto e della polizza assicurativa devono essere consegnate al volontario/a che è tenuto ad osservare le regole in esso previste. Il contratto di Leva civica rappresenta, infatti, l'atto di impegno, contenente diritti e doveri dei volontari/e per il periodo di svolgimento del percorso. L'ente promotore è tenuto a favorire la piena comprensione dei contenuti del contratto da parte del destinatario e, se necessario, a fornire ulteriori e complete informazioni per la piena condivisione e comprensione dello stesso. Con la sottoscrizione del contratto prende avvio il percorso di Leva civica.

Ai volontari/e è riconosciuto un'indennità nei termini previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Tale indennità è quantificata per progetti con percorsi di 25 ore settimanali. Nel caso di progetti con monte ore settimanale inferiore alle 25 ore l'indennità deve essere riparametrata in maniera proporzionale al monte ore stesso.

Ai fini fiscali, i compensi erogati ai partecipanti alla Leva civica sono da considerarsi assimilati a quelli da lavoro dipendente e pertanto, ove dovuto, saranno assoggettati alle ritenute di legge.

Il numero complessivo dei/delle giovani volontari/e di Leva civica non potrà essere superiore al 20% del personale in organico dell'Ente in cui andranno ad operare i candidati selezionati (cfr. art. 7, comma 3, della l.r. n. 16/2019).

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della l.r. 16/2019, l'attività svolta nell'ambito dei progetti di Leva Civica non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità.

Non è inoltre equiparabile al tirocinio formativo e di orientamento né ad altro strumento di orientamento scolastico e professionale. I volontari/e non possono essere utilizzati dagli enti in sostituzione del proprio personale dipendente o autonomo.

L'accesso e la partecipazione ai percorsi di Leva Civica sono gratuiti per i/le giovani, pertanto, il progetto non può prevedere alcun onere economico a carico dei volontari/e per la partecipazione alle attività di Leva Civica Lombarda.

La durata del percorso individuale di Leva civica lombarda dei progetti autofinanziati è compresa tra un minimo di 6 ed un massimo di 12 mesi, in casi eccezionali e motivati possono essere presentati progetti di durata inferiore ai sei mesi con durata minima di tre mesi, comprensivo delle giornate di permesso e di malattia. Nella tabella che segue sono dettagliati il monte ore, i giorni di permesso e di malattia definiti sulla base della durata dei percorsi:

Durata del percorso	Monte ore annuo massimo	Giorni ordinari di permesso retribuito (che non concorrono al raggiungimento del monte ore annuo). 1 giorno = 0 ore	Giorni di malattia retribuita (che concorrono al raggiungimento del monte ore annuo). 1 giorno = 5 ore per impegno settimanale di 25 ore* (vanno considerati anche i giorni prefestivi, festivi/ festività infrasettimanali)	Ulteriori giorni di malattia non retribuiti (che concorrono al raggiungimento del monte ore annuo). 1 giorno = 5 ore per impegno settimanale di 25 ore* (vanno considerati anche i giorni prefestivi, festivi/ festività infrasettimanali)
12 mesi	1.145 ore	20 gg	15 gg	15 gg
11 mesi	1.049 ore	18 gg	14 gg	14 gg
10 mesi	954 ore	17 gg	13 gg	13 gg
9 mesi	859 ore	15 gg	11 gg	11 gg
8 mesi	765 ore	13 gg	10 gg	10 gg
7 mesi	667 ore	12 gg	9 gg	9 gg
6 mesi	572 ore	10 gg	7 gg	7 gg
5 mesi	477 ore	8 gg	6 gg	6 gg
4 mesi	382 ore	7 gg	5 gg	5 gg
3 mesi	286 ore	6 gg	4 gg	4 gg

* 1 giorno = numero di ore corrispondente alla riparametrizzazione in base all'impegno settimanale inferiore alle 25 ore.

Il monte ore sopra indicato per ciascun percorso è da intendersi comprensivo delle attività formative che concorrono pertanto al suo raggiungimento.

Di norma, l'impiego settimanale del volontario/a è pari a 25 ore corrispondenti a 5 ore giornaliere. Per i progetti con un impiego settimanale dei volontari/e inferiore a 25 ore occorre riparametrare le ore giornaliere (es. monte ore settimanale di 20 ore di norma corrispondenti a 4 ore giornaliere). I giorni effettivi di servizio dei volontari/e non possono essere inferiori a quelli indicati in sede progettuale e nel Contratto di Leva civica sottoscritto.

L'orario di servizio è stabilito dall'ente promotore in relazione alla natura del progetto ed è indicato nel Contratto di Leva civica. Sarà cura dell'ente promotore attivare le misure idonee affinché le attività programmate si svolgano nell'arco temporale di riferimento. In caso di prolungamento del servizio oltre l'orario giornaliero è possibile per l'ente, per ragioni definite ed eccezionali, consentire la compensazione delle ore eccedenti entro il mese successivo, fermo restando che l'orario settimanale deve essere compreso fra un minimo di 12 e un massimo di 40 ore. Il percorso individuale di Leva civica **non può essere prorogato rispetto alla data finale definita nel contratto.**

Per le attività di Leva Civica in orario notturno (dopo le ore 23 e prima delle ore 6) occorre siano soddisfatti i seguenti requisiti:

- a) l'attività notturna è indicata esplicitamente nel progetto presentato;
- b) l'attività notturna è espletata in affiancamento a personale dell'Ente di Leva Civica;
- c) l'attività notturna prevede un periodo di riposo di 24 ore successivo al turno notturno, in aggiunta ai permessi retribuiti.

Durante tutto il percorso individuale di Leva civica il volontario/a potrà assentarsi per altri eventi indipendenti dalla propria volontà. Di seguito si evidenziano gli effetti delle assenze ai fini del raggiungimento del monte orario e dell'erogazione dell'indennità mensile. **In ogni caso tali assenze non potranno essere recuperate.**

Tipologia di permesso/assenza	Durata del permesso	Effetti ai fini del raggiungimento del monte ore da progetto (indicare su foglio firme)	Effetti ai fini del calcolo indennità mensile
Festività infrasettimanali (comprensive del santo patrono)	Giorni di festività infrasettimanali	Concorrono al raggiungimento del monte ore annuo. - Per impegno settimanale di 25 ore: ogni giorno vengono conteggiate 5 ore. - Per impegno settimanale inferiore a 25 ore: ogni giorno vengono conteggiate n. ore corrispondenti alla riparametrazione.	Nessun impatto
Donazione di sangue	1 giorno per ciascuna donazione per un massimo di 4 donazioni nei 12 mesi se trattasi di ragazzi e 2 donazioni se ragazze	Concorrono al raggiungimento del monte ore annuo. - Per impegno settimanale di 25 ore: ogni giorno vengono conteggiate 5 ore. - Per impegno settimanale inferiore a 25 ore: ogni giorno vengono conteggiate n. ore corrispondenti alla riparametrazione. Presentazione documentazione comprovante motivo dell'assenza	Nessun impatto
Evento luttuoso	Un massimo di 3 giorni per la morte del coniuge e/o parente entro il secondo grado	Concorrono al raggiungimento del monte ore annuo. - Per impegno settimanale di 25 ore: ogni giorno vengono conteggiate 5 ore. - Per impegno settimanale inferiore a 25 ore: ogni giorno vengono conteggiate n. ore corrispondenti alla riparametrazione. Presentazione documentazione comprovante motivo dell'assenza	Nessun impatto

Nomina alla carica di presidente, segretario di seggio e scrutatore, nonché di rappresentante di lista, in occasione delle consultazioni elettorali	Durata delle operazioni elettorali	<p>Concorrono al raggiungimento del monte ore annuo.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Per impegno settimanale di 25 ore: ogni giorno vengono conteggiate 5 ore. - Per impegno settimanale inferiore a 25 ore: ogni giorno vengono conteggiate n. ore corrispondenti alla riparametrazione. <p>Presentazione documentazione comprovante motivo dell'assenza</p>	Nessun impatto
Esercizio del diritto di voto	1 giorno per i volontari/e residenti da 50 a 400 Km di distanza dal luogo di servizio	<p>Concorrono al raggiungimento del monte ore annuo.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Per impegno settimanale di 25 ore: ogni giorno vengono conteggiate 5 ore. - Per impegno settimanale inferiore a 25 ore: ogni giorno vengono conteggiate n. ore corrispondenti alla riparametrazione. <p>Presentazione documentazione comprovante motivo dell'assenza</p>	Nessun impatto
Convocazione a comparire in udienza come testimone	1 giorno per ogni convocazione	<p>Concorrono al raggiungimento del monte ore annuo.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Per impegno settimanale di 25 ore: ogni giorno vengono conteggiate 5 ore. - Per impegno settimanale inferiore a 25 ore: ogni giorno vengono conteggiate n. ore corrispondenti alla riparametrazione. <p>Presentazione documentazione comprovante motivo dell'assenza</p>	Nessun impatto
Infortunio avvenuto durante l'orario di servizio e per effetto delle attività svolte in servizio nonché infortunio in itinere (casa/sede di servizio)	<p>Ha diritto a giorni di assenza fino a completa guarigione comprovata da certificazione medica</p> <p>Tali assenze non vanno computate nel numero dei giorni 15 di malattia spettante nell'arco del servizio.</p>	<p>Concorrono al raggiungimento del monte ore annuo.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Per impegno settimanale di 25 ore: ogni giorno vengono conteggiate 5 ore. - Per impegno settimanale inferiore a 25 ore: ogni giorno vengono conteggiate n. ore corrispondenti alla riparametrazione. <p>Presentazione documentazione comprovante motivo dell'assenza</p>	Nessun impatto
Ulteriore periodo di Malattia (ulteriori 15	15 giorni comprovati da	Concorrono al raggiungimento del monte ore annuo.	Rideterminazione

giorni da riparare in base al numero dei mesi di durata dei percorsi)	certificazione medica	<ul style="list-style-type: none"> - Per impegno settimanale di 25 ore: ogni giorno vengono conteggiate 5 ore. - Per impegno settimanale inferiore a 25 ore: ogni giorno vengono conteggiate n. ore corrispondenti alla riparazione. Presentazione documentazione comprovante motivo dell'assenza	dell'indennità in base ai giorni di assenza
Permesso per persone con disabilità o per assistenza a familiari (entro il terzo grado di parentela) con disabilità grave	Sono concessi fino a 3 giorni al mese di permesso straordinario, ai sensi dell'articolo 33 della legge 104/1992	Concorrono al raggiungimento del monte ore annuo. <ul style="list-style-type: none"> - Per impegno settimanale di 25 ore: ogni giorno vengono conteggiate 5 ore. - Per impegno settimanale inferiore a 25 ore: ogni giorno vengono conteggiate n. ore corrispondenti alla riparazione. Presentazione documentazione comprovante motivo dell'assenza	Nessun impatto
Esami universitari e/o esame di maturità	1 giorno per ogni esame sostenuto (compreso l'esame di laurea) – per l'esame di maturità un giorno per l'espletamento di ogni prova prevista	Concorrono al raggiungimento del monte ore annuo. <ul style="list-style-type: none"> - Per impegno settimanale di 25 ore: ogni giorno vengono conteggiate 5 ore. - Per impegno settimanale inferiore a 25 ore: ogni giorno vengono conteggiate n. ore corrispondenti alla riparazione. Presentazione documentazione comprovante motivo dell'assenza	Nessun impatto
Partecipazione a concorso pubblico	Massimo 3 giorni	Concorrono al raggiungimento del monte ore annuo. <ul style="list-style-type: none"> - Per impegno settimanale di 25 ore: ogni giorno vengono conteggiate 5 ore. - Per impegno settimanale inferiore a 25 ore: ogni giorno vengono conteggiate n. ore corrispondenti alla riparazione. Presentazione documentazione comprovante motivo dell'assenza	Nessun impatto

Non sono consentite altre assenze oltre quelle indicate nel presente paragrafo. L'assenza per malattia superiore ai 30 gg (da riparare come indicato in tabella per i percorsi di durata inferiore) o l'assenza ingiustificata oltre i 3 giorni, anche non continuativi, determinano l'esclusione del/la giovane dalla prosecuzione del percorso.

Prima del raggiungimento del monte orario il volontario/a può interrompere il percorso dandone comunicazione all'Ente attraverso la trasmissione di una dichiarazione di rinuncia con indicazione della motivazione. L'ente è tenuto a inserire tempestivamente nell'applicativo informatico di Regione Lombardia (non oltre 5 giorni lavorativi) ogni rinuncia e interruzione di servizio da parte dei/delle giovani volontari/e.

Gli Enti potranno sostituire, nel caso di progetti autofinanziati, i volontari/e dei percorsi interrotti nella prima metà dei percorsi: in questo caso i volontari/e subentranti porteranno a termine le rimanenti mensilità del percorso. I volontari/e con interruzioni successive alla prima metà dei percorsi non potranno invece essere sostituiti.

Con riferimento alla sospensione volontaria per maternità nei termini di legge si precisa che alle volontarie in stato di gravidanza si applicano le disposizioni legislative del D.Lgs. n. 151/2001 che prevedono il divieto di prestare Leva civica, di norma, durante i due mesi precedenti e i tre seguenti il parto. È altresì consentita la facoltà di astenersi dal servizio a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi allo stesso secondo le previsioni normative vigenti.

In presenza di condizioni patologiche che configurano situazioni di rischio alla salute della gestante e/o del nascituro ovvero in caso di condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino, la maternità anticipata è consentita a partire da una data certa secondo le previsioni normative vigenti in materia. Prima dell'inizio del periodo di divieto, la volontaria deve consegnare all'Ente il certificato medico indicante la data presunta del parto.

Oltre a quanto sopra richiamato e previsto, non sono contemplati a favore della volontaria ulteriori benefici post partum, né l'applicazione della disciplina del cd. "congedo parentale". **Per tutto il periodo di astensione per maternità previsto dalla normativa vigente secondo quanto sopra precisato, verrà corrisposta alla volontaria l'indennità di Leva civica spettante. La volontaria non potrà essere sostituita né recuperare il periodo di assenza.**

H. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E STRUMENTI DI VALORIZZAZIONE DELLA LEVA CIVICA LOMBARDA VOLONTARIA

Per quanto riguarda le attività di formazione occorre rispettare quanto previsto dal paragrafo 10 delle Linee Guida.

I progetti devono prevedere l'erogazione di una formazione specifica. La formazione specifica si configura quale attività obbligatoria che fornisce ai volontari/e gli strumenti teorici e pratici necessari per svolgere in maniera adeguata le azioni previste dal progetto e prevede l'erogazione di almeno 8 ore incluso un modulo, della durata di 4 ore, relativo alla sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008. Tale formazione deve essere avviata entro i primi trenta giorni dall'avvio delle attività ed essere conclusa entro 90 giorni dall'avvio dei percorsi.

I progetti possono altresì prevedere un'attività formativa e di accompagnamento diretta all'acquisizione dell'attestato di competenza regionale ai sensi della legge regionale n. 19/2007. Tale formazione è facoltativa: laddove prevista deve tuttavia essere attuata in coerenza con il sistema di formazione professionale di cui alla citata l.r. 19/2007 ed erogata esclusivamente da enti accreditati ai servizi formativi di Regione Lombardia (sez. A e B dell'Albo degli Operatori Accreditati per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale) ai sensi della dgr n. 6696 del 18 luglio 2022.

Gli enti accreditati devono progettare e realizzare i percorsi con esclusivo riferimento ai profili e alle competenze inserite nel Quadro Regionale di Standard Professionali approvato con il d.d.u.o. n. 11809 del 23 dicembre 2015 "Nuovo repertorio regionale delle qualificazioni professionali denominato "Quadro regionale degli standard professionali" e sue successive modifiche e integrazioni, in coerenza con il repertorio nazionale e con il sistema nazionale di certificazione delle competenze.

I percorsi devono essere caricati sull'apposita offerta formativa in SIUF e realizzati dagli enti accreditati secondo le procedure stabilite dal d.d.u.o. n. 12453/2012.

Al termine del percorso formativo ai volontari/e verrà rilasciata dagli enti accreditati l'attestato di competenza regionale secondo la normativa regionale in tema di certificazione delle competenze in relazione a tutte le abilità e conoscenze collegate a una singola competenza inserita nel Quadro Regionale di Standard Professionali.

L'Ente di Leva Civica è tenuto con cadenza annuale a presentare a Regione Lombardia una relazione sull'attuazione e sui risultati conseguiti dai progetti della Leva civica lombarda volontaria attuati durante l'annualità solare. A tal fine l'Ente deve attenersi a quanto richiesto dallo schema di Relazione annuale (cfr. **Allegato 05**) fornendo, col maggior grado di precisione possibile, i dati e le risposte necessarie a Regione Lombardia per monitorare la Misura e la sua efficacia sui territori.

I. DISPOSIZIONI RELATIVE AI PROGETTI FINANZIATI DALLA REGIONE

Si rimanda alle specifiche disposizioni contenute negli avvisi pubblici adottati da Regione Lombardia per l'erogazione di contributi per il finanziamento dei progetti di Leva civica.

J. ATTIVITÀ DI CONTROLLO

La Regione può effettuare controlli, anche in loco e senza preavviso, sui progetti di Leva civica approvati al fine di verificare la corretta attuazione degli stessi.

La Regione effettua controlli come da paragrafo 14 delle Linee Guida anche al fine di permettere a tutti gli attori coinvolti di comprendere più a fondo rilevanza degli obiettivi, coerenza delle attività e adeguatezza dei processi e apportare così eventuali correttivi al sistema di Leva civica.

Durante i controlli in loco si procederà in particolare alla verifica della documentazione in base a quanto previsto dalle Linee Guida e dal presente provvedimento, compresa la verifica del corretto utilizzo del logo della Leva civica lombarda volontaria secondo le modalità indicate nell'Allegato B "Logo della Leva civica lombarda volontaria" approvato congiuntamente alle Linee Guida con dgr n. 3164/2020, e alla verifica delle attività svolte dai volontari/e.

È oggetto di verifica il rispetto dei principi e delle condizioni di coinvolgimento dei volontari da parte del soggetto che attiva il progetto nel rispetto della disciplina regionale e nazionale.

Gli Enti primari sono direttamente responsabili delle infrazioni commesse dalle proprie sedi di attuazione iscritte, tranne nei casi in cui dimostrino che la responsabilità sia da imputare ad altro Ente secondario per una responsabilità personale derivante da una violazione riconducibile ad una condotta individuale inappropriata e che siano stati adottati

adeguati sistemi di controllo nei confronti dei suddetti Enti o delle sedi attuative di progetto. In tali ipotesi gli effetti della sanzione sono riferiti esclusivamente all'Ente secondario e alla sede di attuazione ritenuta responsabile.

Il procedimento sanzionatorio ha inizio con la contestazione scritta dell'addebito da parte di Regione Lombardia entro 30 giorni dal verificarsi dei fatti o dal momento dell'avvenuta conoscenza degli stessi. Essa deve indicare dettagliatamente i fatti oggetto della contestazione e la fattispecie sanzionatoria prevista per l'infrazione. Il termine entro cui gli Enti possono presentare controdeduzioni è di 30 giorni. Trascorso detto termine, nei successivi trenta giorni, viene adottato il provvedimento sanzionatorio con l'irrogazione della sanzione secondo le modalità previste dall'art. 15 delle Linee Guida, che conclude il procedimento.

K. ALLEGATI

Allegato 01 – “Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000sedi attuative iscrizione Albo Leva civica lombarda volontaria”;

Allegato 02 – Scheda progetto;

Allegato 03 – Domanda di partecipazione alla Leva civica lombarda volontaria;

Allegato 04 – Contratto di Leva Civica Lombarda Volontaria;

Allegato 05 – Schema di Relazione annuale Leva civica lombarda volontaria;